

# FONDAZIONE ANDREA BORRI

## STATUTO

“Fondazione Andrea Borri”

### ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' istituita una Fondazione denominata “Fondazione Andrea Borri” con sede in Parma e durata illimitata. La costituzione della Fondazione è stata promossa dall'Associazione per la Costituzione della Fondazione Andrea Borri che sciogliendosi consegna la propria storia e il proprio patrimonio alla Fondazione.

Il Consiglio direttivo può trasferire la sede nell'ambito della città di Parma ed istituire ovunque sedi secondarie, uffici e rappresentanze.

### ARTICOLO 2 - SCOPO

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, neppure indiretto, si propone di perseguire esclusivamente finalità di pubblica utilità nei settori dello studio, della ricerca e della formazione con particolare riguardo alla figura di Andrea Borri, notaio, consigliere comunale, parlamentare, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, presidente della Provincia di Parma.

La Fondazione intende far conoscere e mantenere vivi il pensiero e l'azione culturale e politica di Andrea Borri promuovendo studi, ricerche, dibattiti e iniziative in particolare sulle seguenti tematiche (che, più di altre, hanno costituito oggetto dell'attività pubblica e scientifica di Andrea Borri): la comunicazione e il diritto all'informazione, la democrazia e la sua attuazione, la cooperazione internazionale, il fenomeno religioso, lo sviluppo del territorio parmense. La Fondazione intende inoltre operare per rafforzare e qualificare la vocazione europea ed internazionale di Parma.

### ARTICOLO 3 – OGGETTO

La Fondazione, per conseguire i propri obiettivi, si propone di:

- promuovere ricerche, studi, dibattiti, seminari, pubblicazioni e convegni di respiro internazionale, nonché sviluppare attività editoriali sui temi oggetto degli scopi della Fondazione;
- curare e promuovere la formazione politica intesa come servizio ai cittadini;
- valorizzare i rapporti di Parma con l'Europa e con il mondo, facendo propria l'attenzione che Andrea Borri, grazie alla sua formazione culturale, ha sempre dedicato al ruolo europeo ed internazionale di Parma;
- costituire premi e borse di studio a favore di studenti universitari e post-universitari, italiani o stranieri, per studi o ricerche nei campi oggetto degli scopi della Fondazione, nonché curare la pubblicazione e la divulgazione (in occasione di convegni e seminari) delle tesi elaborate dagli studenti premiati;
- studiare, in modo organico e sistematico, opere, carte e scritti di Andrea Borri e le testimonianze orali e scritte che lo riguardano, nonché promuovere, sostenere e realizzare ricerche biografiche sui vari momenti e i vari aspetti della sua vita, ricostruendone il pensiero politico e culturale.

Per raggiungere tali scopi, la Fondazione opererà da sola o in collaborazione con altre Fondazioni o istituzioni professionali, universitarie, culturali pubbliche o private, italiane o straniere.

## **ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE**

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare convenzioni e contratti, ivi compresi i contratti di lavoro di qualsiasi tipo, per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

## **ARTICOLO 5 - VIGILANZA**

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

## **ARTICOLO 6 – PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal patrimonio dell'Associazione per la costituzione della Fondazione Andrea Borri devoluto alla Fondazione e dai conferimenti in denaro, beni mobili, immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo;
- dalle elargizioni e dai contributi dati successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dalle elargizioni e dai contributi dati da enti pubblici o da privati;
- dai beni acquistati dalla Fondazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e da ogni altra utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## **ARTICOLO 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo annuale, predisposto dal Consiglio direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea generale entro

la fine del mese di aprile successivo, unitamente al bilancio preventivo dell'anno in corso.

Il bilancio deve essere redatto secondo le norme e i principi vigenti tempo per tempo.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione.

## **ARTICOLO 8 - ADERENTI ALLA FONDAZIONE**

Gli Aderenti alla Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

È istituito un apposito registro dei Fondatori e dei Partecipanti nel quale verranno annotate la relativa iscrizione e cessazione della qualifica. Il registro farà piena fede anche ai fini della convocazione dell'Assemblea generale.

## **ARTICOLO 9 - FONDATORI**

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, nonché coloro che aderiranno entro un anno dalla firma dell'atto costitutivo.

Sono, inoltre, considerati Fondatori a tutti gli effetti coloro che hanno aderito alla Associazione per la Costituzione della Fondazione Andrea Borri.

Il Consiglio direttivo determina con regolamento la suddivisione ed il raggruppamento dei Fondatori, sia originari che successivi, per categorie di attività o partecipazione alla Fondazione, eventualmente anche con attribuzione di diritti di voto proporzionati al valore dei contributi economici.

## **ARTICOLO 10 - PARTECIPANTI**

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, anche annuali, in denaro o in beni o servizi, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo determina con regolamento la suddivisione ed il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività o partecipazione alla Fondazione, eventualmente anche con attribuzione di diritti di voto proporzionati al valore dei contributi economici.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

## **ARTICOLO 11 - FONDATORI E PARTECIPANTI ESTERI**

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche straniere nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

## **ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE**

Il Consiglio direttivo può decidere l'esclusione di Fondatori e di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata per i seguenti motivi:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti promessi;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- mancata partecipazione all'Assemblea generale per almeno tre volte consecutive.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo obbligatoriamente per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

## **ARTICOLO 13 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea generale;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente della Fondazione, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- il Collegio dei revisori;
- il Comitato scientifico.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salva la possibilità per il Consiglio direttivo di riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute.

## **ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea generale si compone di tutti coloro – Fondatori e Partecipanti - che hanno concorso alla costituzione e aderiscono alla Fondazione nei modi stabiliti dal presente Statuto; gli enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona dal medesimo designata.

L'Assemblea generale:

- approva il bilancio preventivo e quello consuntivo annuali della Fondazione;
- nomina i componenti del Consiglio direttivo, in base a quanto stabilito dall'art. 15 del presente Statuto;
- nomina i componenti del Collegio dei Revisori;
- approva le modifiche allo Statuto, delle quali si è fatto promotore il Consiglio direttivo;
- approva le linee guida della Fondazione ed esprime parere non vincolante sui programmi di attività della Fondazione e

su ogni argomento sottoposto dal Consiglio direttivo;

- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea generale è convocata dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci mediante avviso consegnato a mano oppure inviato per posta, fax, sms, posta elettronica od altro strumento telematico indirizzato al domicilio dei fondatori e dei partecipanti risultante dall'apposito registro, con l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegrafo, telefax o altro strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, con un preavviso di 48 ore.

L'avviso di convocazione può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello individuato per la prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei Fondatori e dei Partecipanti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti calcolati in conformità al regolamento di cui agli articoli 9 e 10.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente. In caso d'assenza anche del Vicepresidente, la riunione sarà presieduta dal rappresentante più anziano d'età dei Fondatori. Il Presidente dell'Assemblea designa per ogni riunione un segretario.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

## **ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è composto da un numero massimo di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, anche con riferimento al settore specifico di attività della Fondazione.

Il Presidente sarà designato in sede di atto costitutivo dal Consiglio direttivo dell'Associazione per la Costituzione della Fondazione Andrea Borri e successivamente sarà indicato dai discendenti di Andrea Borri.

Il Consiglio direttivo è nominato per la prima volta in sede di atto costitutivo e successivamente il Consiglio uscente, dopo aver ascoltato le proposte degli aderenti, proporrà all'Assemblea, per la nomina, un elenco di nominativi per il Consiglio successivo, tenendo conto, nella scelta dei candidati, della rappresentatività geografica e socio-culturale del territorio parmenese, dell'entità dei contributi economici, della significatività rispetto all'esperienza politica e amministrativa di Andrea Borri, garantendo che vi sia una significativa rappresentatività degli enti locali, ma anche delle realtà sociali e degli altri aderenti.

I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Alla scadenza del mandato il Consiglio direttivo continua ad esercitare le proprie funzioni fino a che non siano nominati i nuovi componenti.

Nell'ipotesi in cui un Consigliere venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, i Consiglieri rimasti procedono alla cooptazione di un nuovo membro; il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a far parte. Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei componenti, dovrà essere convocata l'Assemblea generale per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, con esclusione dei soli poteri espressamente attribuiti ad altri organi.

In particolare, il Consiglio direttivo:

- delibera, nel rispetto del pareggio di bilancio, il programma di attività della Fondazione;

- formula gli indirizzi di gestione economico-finanziaria della Fondazione, secondo le linee espresse dall'Assemblea generale;

- predisporre i bilanci consuntivo e preventivo e le relative relazioni di corredo, mettendo tali documenti a disposizione in tempo utile dei membri del Collegio dei Revisori e degli aderenti che ne facciano richiesta;
- stabilisce con apposito regolamento i criteri per poter ottenere la qualifica di Fondatore e Partecipante della Fondazione ed attribuisce i diritti di voto loro spettanti in Assemblea tenendo conto eventualmente anche del valore economico dei contributi;
- decide l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti, in conformità al presente Statuto;
- promuove le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;
- emana i regolamenti previsti dallo statuto, nonché quelli che si rendano opportuni per meglio disciplinare la vita della Fondazione ed il funzionamento dei suoi organi;
- nomina al proprio interno il Vicepresidente e il Tesoriere;
- nomina i componenti del Comitato scientifico fra personalità del mondo scientifico, culturale, politico, nonché i componenti dei Comitati Tecnici, ai sensi del successivo art. 19.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno. Il Presidente è in ogni caso tenuto a convocare senza indugio il Consiglio direttivo quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti con l'indicazione degli argomenti di discussione. La convocazione del Consiglio può avvenire a mezzo fax, posta elettronica o altro strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, con un preavviso di almeno 5 giorni, all'indirizzo comunicato al Consiglio dai singoli Consiglieri.

Il Consiglio risulta regolarmente costituito quando alle sedute sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

Ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza, il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti alla seduta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti nelle seguenti materie:

- a) nomina del Vicepresidente e del Tesoriere;
- b) predisposizione dei bilanci;
- c) adozione delle proposte di modifiche statutarie;
- d) esclusione di Fondatori o Partecipanti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, a cura del Segretario, un sintetico verbale, da sottoscrivere dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio direttivo può delegare singole facoltà e conferire procure o incarichi ad un proprio membro o a terzi.

## **ARTICOLO 16 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE**

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente dell'Assemblea generale e Presidente del Consiglio direttivo, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare il Presidente:

- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

- coordina, direttamente o attraverso consiglieri delegati, il regolare svolgimento dell'attività previste dall'Assemblea e dal Consiglio;
- nomina il Segretario della Fondazione fra i membri del Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vicepresidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

## **ARTICOLO 17 – TESORIERE E SEGRETARIO**

Il Tesoriere ha il compito di recuperare i fondi per l'attività della Fondazione e di tenere i rapporti con le banche.

Il Tesoriere, in collaborazione con il Segretario, cura la tenuta dei registri della Fondazione (registro dei Fondatori e dei Partecipanti, registro delle deliberazioni dell'Assemblea generale, registro delle deliberazioni del Consiglio direttivo).

Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti.

## **ARTICOLO 18 - IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Collegio dei Revisori è eletto per la prima volta in sede di atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea generale ed è composto di 3 membri tra i quali almeno il Presidente deve essere iscritto nell'albo dei revisori contabili. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico della Fondazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha la durata di anni 3. I componenti possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori:

- provvede al riscontro degli atti di gestione;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali;
- esprime parere, mediante apposita relazione, sui bilanci consuntivo e preventivo.

I suoi membri sono invitati ad assistere alle riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo in cui si discutono i bilanci o questioni di carattere economico-patrimoniale.

In ogni caso di cessazione dall'incarico di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio direttivo dovrà provvedere alla sua sostituzione provvisoria. Il membro così nominato resterà in carica fino alla successiva Assemblea generale, che dovrà provvedere alla nomina definitiva del componente mancante, il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Collegio in cui entra a far parte.

## **ARTICOLO 19 – COMITATO SCIENTIFICO E COMITATI TECNICI**

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Scientifico designando quali membri personalità del mondo scientifico, culturale e politico. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e di studio.

Il Consiglio Direttivo può altresì istituire Comitati Tecnici aventi compiti specifici, nominandone i membri e stabilendone la durata e le finalità conformemente al presente Statuto.

## **ARTICOLO 20 - SCIoglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto a fondazioni o enti non aventi scopo di lucro che perseguono finalità analoghe, il tutto nel rispetto della normativa tempo per tempo in vigore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Fondatori, ai Partecipanti e/o ai componenti degli organi della Fondazione.

## **ARTICOLO 21 - CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.